

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO SANITARIO

TRA

L'I.F.O.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne, con sede in Cagliari – via Peretti n. 1 C.F. 92021960924, P.IVA n. 02281090924 in seguito denominato più brevemente “ENTE”, rappresentato dalla Legale Rappresentante Dott.ssa Andreina Siddu nata a Villamar il 06/10/1945 Codice Fiscale SDDNRN45R46L966U domiciliata in tale sua qualità in Cagliari via Peretti 1.

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas n. 1, codice fiscale e Partita IVA 01620480911, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Trotta ivi domiciliato per la sua carica, e di seguito per brevità denominata “AZIENDA”

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha autorizzato lo svolgimento di n. 1 edizione dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore socio sanitario” e ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore per il corso:
Determinazione Prot. N. 56659 Del 04/09/2025
Codice corso: 86556/2024/IFOLD/OSS1000/ORISTANO

L'esecuzione delle proposte progettuali da svolgersi presso l'Agenzia Formativa I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne sita in ORISTANO, c/o SILÌ – ORISTANO Via Paolo VI snc;

Tabella riepilogativa delle attività formative affidate **OSS 1000**

N	Codice Corso	Ore tirocinio	Sede Formativa IFOLD	Numero allievi
1	86556/2024/IFOLD/OSS1000/ORISTANO	250	SILÌ - ORISTANO Via Paolo VI snc	1

- Che l'ENTE per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire n. 1 (uno) allievo previsto nel corso in Aziende Sanitarie;
- Che l'ENTE per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso l'Ospedale "San Camillo", secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART. 2

L'AZIENDA dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee e si impegna a mettere a disposizione le stesse per la realizzazione del Tirocinio oggetto della presente convenzione;

L'AZIENDA si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario, per il tramite del servizio delle Professioni Sanitarie, presso i servizi e le strutture dell'Ospedale "San Camillo" di Sorgono.

Il referente tutor aziendale dovrà garantire alla tirocinante la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della Struttura Ospedaliera, sotto la supervisione del personale dipendente coordinatore o altro personale allo scopo incaricato.

Ciò non deve comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

Durante il periodo di tirocinio la tirocinante avrà per Referenti Tutors coordinatori infermieristici presso Unità Operative Aziendali indicate nel progetto formativo.

I referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori delle Unità Operative coinvolte nel Tirocinio sanitario.

ART. 3

L'ENTE si impegna a versare all'AZIENDA a titolo di rimborso, dietro presentazione di fattura elettronica da parte della ASL n. 3 di Nuoro, un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo, per un n. totale max. di 250 ore di tirocinio pari a 300,00 € (trecento/00 euro), verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dalla tirocinante.

ART. 4

Il Tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

ART.5

L'allieva tirocinante effettuerà, nelle giornate di presenza in AZIENDA, un orario di tirocinio concordato con l'ENTE; i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposto dall'ENTE e concordato con l'AZIENDA. L'allieva tirocinante, pur essendo inserita nelle normali attività, non parteciperà interamente al processo produttivo, infatti non sarà tenuta a rispettare i ritmi straordinari di lavoro. L'ENTE si impegna a fornire all'allieva in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che l'Azienda intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'AZIENDA alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'AZIENDA si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione di cui all'Allegato A che fa parte integrante della presente convenzione. La direzione dell'ENTE si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART. 9

L'ENTE, s'impegna a garantire all'allieva in tirocinio le seguenti coperture assicurative:

- INAIL (posizione n. 91212603/02);
- Sugli infortuni (n. 2012/05/2338041);
- Responsabilità civile n. 2012/03/2134772.

Inoltre, dichiara che l'allieva tirocinante è in regola con le vaccinazioni e allega in copia la certificazione di idoneità alla Mansione rilasciata dal Medico Competente, ai sensi dell'art.2 del d.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a, l'AZIENDA deve informare immediatamente l'ENTE. L'ENTE si impegna fornire all'allieva tirocinante l'abbigliamento adeguato per accedere alle sedi di tirocinio e svolgere le attività previste) necessari a svolgere le attività previste;

ART. 10

Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.12

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.13

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Cagliari, 20 luglio 2026

IL SOGGETTO PROPONENTE

I.FO.L.D - Istituto Formazione Lavoro Donne

Legale Rappresentante

Dott.ssa Andreina Siddu

IL SOGGETTO OSPITANTE

ASL n.3 di Nuoro

Direttore Generale

Dott. Francesco Trotta